Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° | **ROMA - Martedì, 24 gennaio 1933 - ANNO XI** | **Numero 19**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 dicembre 1932, n. 1814.
Istituzione del servizio dei pacchetti postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Con la denominazione di pacchetti postali sono ammessi alla spedizione per l'interno del Regno, quali oggetti di corrispondenze, piccoli quantitativi di merci fino al peso massimo di grammi 1000. Tali invii possono aver corso in via ordinaria ed in raccomandazione.

La tassa di francatura ordinaria dei pacchetti postali è stabilita in centesimi 30 per ogni 50 grammi o frazione di 50 grammi, col minimo di L. 1,20, ed è comprensiva del recapito a domicilio dei destinatari.

Il diritto fisso di raccomandazione è di centesimi 60.

Per la forma, il condizionamento, l'imballaggio, le dimensioni e l'obbligatorietà della francatura, i pacchetti postali sono sottoposti alle disposizioni prescritte per i campioni.

I pacchetti postali non debbono contenere alcuna lettera o scritto avente carattere di corrispondenza attuale e personale. La contravvenzione a tale divieto è punita con una ammenda eguale a venti volte l'importo della tassa di francatura delle lettere e degli scritti indebitamente uniti, con un minimo di L. 20.

L'ammenda fa carico al mittente se non pagata dal destinatario.

I pacchetti postali possono contenere una fattura aperta relativa alla merce spedita e debbono recare all'esterno il nome e l'indirizzo del mittente.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1815.
Conversione in legge del R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 2 settembre 1932, n. 1279, recante provvedimenti a favore del Consorzio irriguo della Val d'Arda.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — ACERBO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1816.
Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 758, che aumenta per l'esercizio 1931-32 il contributo dello Stato a favore dell'Azienda autonoma statale della strada ed apporta variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e nel bilancio dell'Azienda suddetta per l'esercizio medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1817.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 22 settembre 1932, n. 1298, recante disposizioni applicabili alle espropriazioni occorrenti per la costruzione dell'autocamionale Genova-Serravalle Scrivia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1818.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, sul riparto degli utili di gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 9 aprile 1931, n. 335, concernente il riparto degli utili di gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese dall'esercizio finanziario 1928-29 in poi, colla seguente modificazione:

Art. 1, comma 3°, dopo la parola « consuntivo » aggiungere le seguenti: « da registrarsi dalla Corte dei conti ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

LEGGE 22 dicembre 1932, n. 1819.

Conversione in legge del R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, che autorizza la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 18 giugno 1932, n. 757, col quale è stata autorizzata la costruzione, a cura diretta dello Stato, di una strada autocamionale tra Genova e Serravalle Scrivia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI CROLLALANZA — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 22 dicembre 1932, n. 1820.

Numero delle onorificenze degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia che potranno conferirsi nell'anno 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Veduti i Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di Nostro Moto Proprio ed in virtù della Nostra Regia Prerogativa ed Autorità Magistrale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il numero delle onorificenze che potranno conferirsi nell'anno 1933 nelle cinque classi degli Ordini cavallereschi dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO.

Cavalieri di gran croce, otto.
Grand'ufficiali, quarantuno.
Commendatori, centotrentasei.
Ufficiali, trecentoventicinque.
Cavalieri, ottocentosessantacinque.

ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA.

Cavalieri di gran croce, ventisei.
Grand'ufficiali, duecentoquattro.
Commendatori, milletrecentosette.
Ufficiali, duemilatrecentocinquantacinque.
Cavalieri, ottomilatrecentotrenta.

La ripartizione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed i varî Ministeri del numero di onorificenze stabilito dal presente decreto sarà fissato con provvedimento del Capo del Governo, Primo Ministro, come prescrive l'art. 6 dei Nostri Magistrali decreti del 30 dicembre 1929-VIII, nn. 2245 e 2246.

Art. 2.

Non sono comprese nel numero di cui al precedente articolo le concessioni previste dall'art. 7 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929, n. 2245, e dall'art. 11 del Nostro Magistrale decreto 30 dicembre 1929, n. 2246.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, ed incarichiamo della sua esecuzione il Capo del Governo, Primo Ministro, ed il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1932 - Anno XI.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 dicembre 1932, n. 1821.
Regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dell'Amministrazione scolastica regionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'annesso regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi Provveditorati agli studi, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1932 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 328, foglio 93. — MANCINI.

Regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dei Regi Provveditorati agli studi.

TITOLO I.

PERSONALE DEI GRUPPI *A, B, C.*

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

Art. 1.

Gli impiegati dell'Amministrazione centrale sono distinti in due categorie: amministrativa (gruppo *A*) e d'ordine (gruppo *C*).

Gli impiegati dei Regi Provveditorati agli studi sono distinti in tre categorie: amministrativa (gruppo *A*), di ragioneria (gruppo *B*) e d'ordine (gruppo *C*).

Compete normalmente agli impiegati del gruppo *A* la trattazione degli affari amministrativi e l'esercizio delle funzioni ispettive; agli impiegati del gruppo *B* la trattazione degli affari di ragioneria e di contabilità. Gli impiegati del gruppo *C* attendono ai servizi di archivio, di matricola, di copiatura e spedizione degli atti e agli altri compiti d'ordine, secondo le istruzioni dei capi di ufficio.

CAPITOLO II.

Esami di ammissione.

Art. 2.

I posti vacanti nel grado iniziale delle singole categorie sono conferiti mediante pubblico concorso per esame.

Son fatti salvi, per l'assunzione ai posti di gruppo *C*, i diritti concessi dalle vigenti leggi ai sottufficiali del Regio Esercito, della Regia Marina e degli altri Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, nonchè agli invalidi ed ai mutilati di guerra e della causa nazionale.

Il Ministro ha facoltà di stabilire che una parte, in misura non eccedente il quinto, dei posti disponibili in ciascun gruppo dell'Amministrazione centrale e dei Regi Provveditorati agli studi sia conferita mediante concorso interno riservato al personale appartenente rispettivamente ai ruoli dell'una o dell'altra Amministrazione, anche se di gruppo diverso, purchè fornito del prescritto titolo di studio.

I concorsi sono banditi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti richiesti per l'ammissione al concorso deve essere stabilito in non meno di 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.

Art. 3.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai concorsi di cui all'articolo precedente, sono:

1° per i concorsi a posti di gruppo *A*: la laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche,

sociali e amministrative, conseguita in una Università del Regno oppure nel Reale Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze;

2° per i concorsi a posti di gruppo *B*: il diploma di abilitazione tecnica (sezione commercio e ragioneria) oppure il diploma di perito e ragioniere commerciale rilasciato dai Regi Istituti commerciali;

3° per i concorsi a posti di gruppo *C*: il diploma di ammissione ai corsi superiori dell'Istituto tecnico e dell'Istituto magistrale, al Liceo scientifico e al Ginnasio superiore, conseguito in un Istituto Regio o pareggiato, oppure il diploma di licenza da scuola secondaria di avviamento professionale, Regia o pareggiata. Sono altresì validi i diplomi di licenza tecnica o complementare o di licenza da scuola professionale di 2° grado, conseguiti, ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, in una scuola Regia o pareggiata.

Art. 4.

La domanda di ammissione ad un concorso deve essere redatta in carta bollata da L. 5 e corredata dai seguenti documenti, legalizzati e vidimati nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni:

1° atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del decreto che bandisce il concorso, abbia compiuto l'età di 18 anni e non abbia superato l'età di 30 anni, coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 saranno ammessi ai concorsi sino al 35° anno di età, e gli invalidi di guerra e della causa nazionale, nonchè i decorati al valore militare, fino al 39° anno; gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato possono partecipare ai concorsi senza limitazione di età;

2° titolo di studio, secondo quanto è prescritto nel precedente art. 3;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici; sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

4° certificato medico dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5° certificato di regolare condotta morale, civile e politica, rilasciato dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7° fotografia del candidato con la firma autenticata dal podestà o da un notaio;

8° stato di servizio militare o foglio matricolare, se il candidato abbia prestato servizio militare, o, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Sono dispensati dalla presentazione del certificato di cittadinanza italiana gli italiani non regnicoli; dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 coloro che già abbiano un impiego di ruolo presso un'Amministrazione dello Stato.

I documenti indicati ai numeri 3, 4, 5 e 6 non saranno validi se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del decreto che indice il concorso.

Il candidato deve indicare con esattezza nella domanda la propria dimora e l'indirizzo, curando in seguito di notificarne subito all'Amministrazione l'eventuale cambiamento.

Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali stabiliti per il caso di parità di merito dall'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, i candidati che siano reduci di guerra sono tenuti a documentare, ad integrazione dello stato di servizio o del foglio matricolare militare, le eventuali benemerenze di guerra e la durata del servizio prestato in reparti combattenti alle dipendenze del Comando Supremo.

La qualità di orfano di guerra, di orfano della causa nazionale, di figlio di invalido di guerra o di invalido della causa nazionale, di vedova o sorella nubile di caduto in guerra o per la causa nazionale deve essere documentata mediante certificato del podestà.

Ai fini dell'applicazione della legge 6 giugno 1929, n. 1024, i concorrenti coniugati dovranno produrre lo stato di famiglia.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto non motivato ed insindacabile del Ministro.

Art. 5.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono costituite:

a) per la nomina a posti della carriera amministrativa, di un consigliere di Stato, che la presiede, di due professori di Università o di Istituto superiore, dell'ispettore generale capo del personale e di un altro funzionario del Ministero, di grado non inferiore al 6°;

b) per la nomina a posti della carriera di ragioneria nei Regi Provveditorati agli studi, di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di due funzionari di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6° di un funzionario della carriera di concetto delle ragionerie centrali, di grado non inferiore al 6° e di un professore di materie economiche e giuridiche dei Regi Istituti medi d'istruzione;

c) per la nomina a posti della carriera d'ordine, dell'ispettore generale capo del personale o di un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 6°, che la presiede, di un funzionario di carriera amministrativa dello stesso Ministero di grado non inferiore al 7° e di un professore dei Regi Istituti medi di istruzione.

Le funzioni di segretario delle Commissioni giudicatrici saranno disimpegnate da un funzionario di carriera amministrativa del Ministero, di grado non inferiore al 9°.

Art. 6.

L'esame di concorso per la carriera amministrativa consta:

I. di tre prove scritte, le quali verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di coltura storica e letteraria;

II. di una prova orale, avente per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto sindacale e corporativo;

b) economia politica e scienza delle finanze;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale; ordinamento dei varii servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice ha facoltà di interrogare i candidati sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 7.

L'esame di concorso per la carriera di ragioneria consta:

I. di tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato;

II. di una prova orale, avente per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e corporativo;

c) nozioni sui varii servizi di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, con particolare riguardo a quelli dei Regi Provveditorati agli studi.

Art. 8.

L'esame di concorso per la carriera d'ordine consta:

I. di tre prove scritte:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia;

II. di una prova orale, che avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ai nostri giorni;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo e corporativo dello Stato.

Art. 9.

Le prove scritte ed orali avranno luogo in Roma.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate ai candidati non più di otto ore di tempo per i concorsi a posti di gruppo *A* e *B* e non più di cinque per quelli a posti di gruppo *C*.

Per la scelta dei temi, lo svolgimento delle prove scritte ed orali e la formazione delle graduatorie si osserveranno le disposizioni del capo VI del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

CAPITOLO III.

Esami di promozione.

Art. 10.

Per i concorsi di merito distinto e di idoneità al grado 8° della carriera amministrativa — gruppo *A* — (consigliere e segretario capo di 2ª classe) e al grado 9° della carriera di ragioneria — gruppo *B* — (primo ragioniere), da indirsi rispettivamente ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1482, e dell'art. 21 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si applicano le norme degli articoli 5, lettere *a*) e *b*), e 9 del presente regolamento.

Art. 11.

L'esame di merito distinto per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa — gruppo *A* — consta:

I. delle seguenti quattro prove scritte:

a) diritto civile;

b) diritto pubblico interno (costituzionale e amministrativo);

c) economia politica e scienza delle finanze;

d) prova, di carattere pratico, concernente servizi dell'Amministrazione della educazione nazionale;

II. di una prova orale, avente per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e corporativo;

c) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

d) legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale.

Art. 12.

L'esame di idoneità per la promozione al grado 8° della carriera amministrativa — gruppo *A* — consta:

I. delle seguenti tre prove scritte:

a) diritto civile;

b) diritto amministrativo;

c) prova, di carattere pratico, concernente servizi dell'Amministrazione dell'educazione nazionale;

II. di una prova orale, avente per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e corporativo;

c) amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato;

d) legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione dell'educazione nazionale.

Art. 13.

L'esame di merito distinto per la promozione al grado di primo ragioniere nei Regi Provveditorati agli studi consta:

I. di quattro prove scritte:

a) elementi di diritto civile, commerciale ed amministrativo;

b) scienza delle finanze:

c) contabilità generale dello Stato;

d) prova, di carattere pratico, concernente servizi dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, con particolare riguardo a quelli dei Regi Provveditorati agli studi;

II. di una prova orale sulle materie stesse delle prove scritte.

Art. 14.

L'esame di idoneità per la promozione al grado di primo ragioniere nei Regi Provveditorati agli studi consta:

I. di tre prove scritte:

a) scienza delle finanze;

b) contabilità generale dello Stato;

c) prova, di carattere pratico, concernente servizi dell'Amministrazione dell'educazione nazionale, con particolare riguardo a quelli dei Regi Provveditorati agli studi;

II. di una prova orale sulle materie stesse delle prove scritte.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice del concorso, da indirsi ai sensi dell'art. 23 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, per la promozione al grado di archivista, è composta di un funzionario della carriera amministrativa del Ministero della educazione nazionale, di grado non inferiore al 6°, che la presiede, e di due funzionari dell'Amministrazione medesima di grado non inferiore al 7°.

Un impiegato di carriera amministrativa del Ministero stesso, avente grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Per gli esami del concorso suddetto si applicano le norme dell'art. 9 del presente regolamento.

Art. 16.

L'esame di concorso per la promozione al grado di archivista consta:

I. di due prove scritte:

a) nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno;

b) prova, di carattere pratico, concernente servizi d'ordine dell'Amministrazione della educazione nazionale;

II. di una prova orale che avrà per oggetto il seguente programma: Nozioni sull'ordinamento dell'Amministrazione diretta centrale e locale - Consiglio di Stato e Corte dei conti - Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici funzionari - Nozioni sull'ordinamento sindacale e corporativo - Carta del lavoro - Ordinamento dei servizi dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale - Costituzione e funzionamento degli archivi.

CAPITOLO IV.

Note di qualifica.

Art. 17.

Ogni anno, nel mese di gennaio, devono compilarsi le note di qualifica per ciascun impiegato secondo i modelli stabiliti dal Ministero dell'educazione nazionale e nei modi prescritti dal capo III del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le note devono essere immediatamente trasmesse all'ispettore generale capo del personale.

Per il personale dell'Amministrazione centrale, dal grado iniziale al grado 7°, le note di qualifica sono compilate e firmate dai competenti direttori capi divisione e rivedute e firmate dal direttore generale o dall'ispettore generale capo di servizio autonomo da cui il personale stesso dipende; per i funzionari di grado 5° e 6° le note di qualifica sono compilate e firmate dal direttore generale, o dall'ispettore generale capo di servizio autonomo, che li ha alla propria dipendenza.

Per gli ispettori generali capi di servizi autonomi le note di qualifica sono compilate e firmate dal Sottosegretario di Stato per l'educazione nazionale.

Le note di qualifica del capo di gabinetto sono compilate e firmate dal Ministro; quelle degli impiegati addetti al gabinetto, dal capo di gabinetto; quelle dei capi delle segreterie particolari, dai rispettivi Sottosegretari di Stato; quelle degli impiegati addetti alle segreterie particolari, dai capi delle medesime.

Per il personale dei Regi Provveditorati agli studi le note di qualifica sono compilate e firmate dai rispettivi provveditori. Per questi ultimi le note di qualifica sono compilate e firmate dall'ispettore generale capo del personale.

CAPITOLO V.

Sanzioni disciplinari.

Art. 18.

La facoltà d'infliggere la censura e la riduzione dello stipendio è data, per gli impiegati dell'Amministrazione centrale, ai direttori generali ed agli ispettori generali capi di servizi autonomi; per gli impiegati dei Regi Provveditorati agli studi, ai rispettivi provveditori.

CAPITOLO VI.

Congedi e orario.

Art. 19.

Il congedo ordinario, ai sensi dell'art. 95, primo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, può essere accordato:

agli impiegati dell'Amministrazione centrale, dai direttori generali e dagli ispettori generali capi dei servizi autonomi;

agli impiegati dei Regi Provveditorati agli studi, dai provveditori.

Ai direttori generali, agli ispettori generali capi dei servizi autonomi del Ministero e ai provveditori agli studi il congedo ordinario viene accordato dal Ministro.

Il congedo può essere interrotto o revocato quando le esigenze dei servizi lo richiedano.

L'impiegato che ottenga un congedo deve dichiarare il suo recapito al capo dell'ufficio cui è addetto, avvertendolo altresì degli eventuali cambiamenti di dimora.

Art. 20.

I periodi dell'orario giornaliero di servizio, ai sensi dell'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono determinati per gli uffici dell'Amministrazione centrale con ordinanza del Ministro, per i Regi Provveditorati agli studi con ordinanza dei rispettivi provveditori.

TITOLO II.

PERSONALE SUBALTERNO.

Art. 21.

Il personale subalterno in servizio presso l'Amministrazione centrale si suddivide in primi commessi, uscieri capi (o commessi), uscieri ed inservienti.

I primi commessi sono, di regola, addetti alle persone del Ministro e dei Sottosegretari di Stato.

Gli uscieri capi addetti alle anticamere del Ministro e dei Sottosegretari di Stato e dei rispettivi gabinetti e segreterie, nonchè a quelle dei direttori generali e degli ispettori generali capi dei servizi autonomi del Ministero assumono la qualifica di commesso.

Fanno parte del personale subalterno in servizio presso l'Amministrazione centrale anche gli agenti tecnici di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 2 giugno 1932, n. 690, i quali sono addetti ai servizi automobilistici del Ministero.

Il personale subalterno in servizio presso i Regi Provveditorati agli studi si suddivide in uscieri capi, uscieri ed inservienti.

Art. 22.

I posti disponibili nel grado iniziale dei ruoli del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e dei Regi Provveditorati agli studi e del personale tecnico subalterno vengono conferiti mediante concorso per titoli.

La domanda di ammissione al concorso, in carta bollata da L. 5, dev'essere corredata dai seguenti documenti, legalizzati e vidimati nei modi prescritti dalle vigenti disposizioni:

1° certificato, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici; sono equiparate ai cittadini dello Stato le persone di cui all'art. 1, comma 2°, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

2° atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del decreto che indice il concorso, abbia compiuto gli anni 18 e non superato i 30; coloro i quali abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 potranno essere assunti sino al 35° anno di età e gli invalidi di guerra e della causa nazionale e i decorati al valore sino al 39° anno;

3° titolo di studio, comprovante che il candidato ha superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore; per i posti di agente tecnico è inoltre richiesta la patente di abilitazione a condurre autoveicoli;

4° certificato medico, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti e imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

5° certificato di regolare condotta morale, civile e politica;

6° certificato generale negativo rilasciato dal competente ufficio del casellario giudiziale;

7° foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli aspiranti ex combattenti e quelli invalidi di guerra o della causa nazionale ovvero congiunti di caduti in guerra e per la causa nazionale dovranno dimostrare la loro qualità nei modi indicati nel precedente art. 4 (commi 5° e 6°).

I documenti indicati ai numeri 1, 4, 5, 6, non saranno validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del bando di concorso.

Il candidato deve indicare con esattezza nella domanda la propria dimora e l'indirizzo, curando in seguito di notificarne all'Amministrazione l'eventuale cambiamento.

L'Amministrazione sceglie, insindacabilmente, fra i concorrenti, quelli ritenuti più idonei; forma la graduatoria di merito dei vincitori e provvede alle relative nomine.

Oltre a quelli indicati nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono titoli di preferenza, a parità di ogni altro requisito, nella scelta tra gli aspiranti alla nomina, l'avere prestato servizio nei corpi militari, esser figlio di impiegato od agente statale, o trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 giugno 1929, n. 1024, recante provvedimenti a favore dell'incremento demografico.

Rimangono fermi i diritti per la nomina al grado di usciere riservati agli invalidi di guerra o della causa nazionale, nonchè ai sottufficiali della Regia guardia di finanza, nei limiti stabiliti, rispettivamente, dall'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, dalla legge 24 marzo 1930, n. 454, e dall'art. 23 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 23.

Il personale subalterno in servizio presso l'Amministrazione centrale dipende amministrativamente e disciplinarmente dall'ispettore generale capo del personale.

Per quanto riguarda il disimpegno del servizio, esso è posto sotto la diretta sorveglianza di un funzionario che sarà designato dal capo del personale, ai sensi dell'art. 114 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Il funzionario predetto riceverà direttive ed istruzioni dal capo del personale e a questo riferirà per i provvedimenti di particolare importanza.

Il personale subalterno in servizio presso ciascuno dei Regi Provveditorati agli studi dipende per la disciplina dal provveditore, il quale può delegare alla sorveglianza di esso un impiegato dell'ufficio.

Art. 24.

Presso il Ministero funziona il Consiglio di amministrazione del personale subalterno, costituito ai sensi dell'articolo 112 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Esso è competente a pronunziarsi, per quanto riguarda il personale subalterno, su tutti gli affari per i quali, a norma delle vigenti disposizioni, sia richiesto il giudizio del Consiglio di amministrazione.

Per gli affari che si riferiscono al personale subalterno dell'Amministrazione centrale potrà essere invitato ad intervenire alle adunanze del Consiglio, a scopo consultivo, il funzionario preposto, ai sensi del precedente articolo, alla sorveglianza degli agenti subalterni.

Art. 25.

I congedi ordinari vengono concessi agli agenti subalterni dell'Amministrazione centrale dall'ispettore generale capo del personale, vedute le proposte dei capi degli uffici presso i quali gli agenti prestano servizio e sentito il funzionario preposto alla loro sorveglianza; agli agenti dei Regi Provveditorati agli studi i congedi vengono concessi dai rispettivi provveditori.

Art. 26.

Le note di qualifica annuali degli agenti subalterni della Amministrazione centrale sono compilate dai competenti direttori capi di divisione, sentito il funzionario preposto al personale subalterno; quelle degli agenti dei Regi Provveditorati agli studi sono compilate dai rispettivi provveditori.

Le note devono essere compilate entro il mese di gennaio di ciascun anno e trasmesse immediatamente all'ispettore generale capo del personale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1933, n. 5.
Costituzione dell'« Istituto per la ricostruzione industriale », con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di completare l'organizzazione creditizia mediante la creazione di un nuovo Istituto di diritto pubblico, la cui azione si rivolga più particolarmente alla riorganizzazione tecnica economica e finanziaria delle attività industriali del Paese e che, per opportuna unità di indirizzo, assuma anche le gestioni attualmente affidate all'Istituto di liquidazioni, di cui al R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1832, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, e del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È costituito in Roma un Ente di diritto pubblico denominato « Istituto per la ricostruzione industriale ».

Esso comprende le seguenti Sezioni:

1° Sezione finanziamenti industriali;

2° Sezione smobilizzi industriali.

Ciascuna Sezione è giuridicamente autonoma con proprio bilancio e distinto patrimonio.

Art. 2.

Il presidente dell'« Istituto per la ricostruzione industriale » è nominato con decreto Reale promosso dal Capo del Governo di concerto coi Ministri per le finanze e per le corporazioni. Egli ha la presidenza e la rappresentanza legale di tutte le Sezioni.

Art. 3.

Il Consiglio di amministrazione della Sezione finanziamenti industriali è composto di sei membri nominati dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le corporazioni. Tre di essi saranno scelti su terne proposte rispettivamente dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Sezione smobilizzi industriali è composto di tre membri nominati dal Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni.

Art. 5.

Un Collegio di sindaci eserciterà presso tutte le Sezioni dell'Istituto funzioni analoghe a quelle determinate dall'articolo 184 del Codice di commercio.

I sindaci sono tre effettivi e due supplenti. Uno dei sindaci effettivi è nominato dal Ministro per le corporazioni; gli altri due effettivi ed i due supplenti sono nominati dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Lo statuto determinerà le norme per l'organizzazione ed il funzionamento di ciascuna Sezione dell'Istituto.

Esso sarà deliberato dai rispettivi Consigli di amministrazione ed approvato dal Ministro per le finanze di concerto con il Ministro per la giustizia ed il Ministro per le corporazioni.

Art. 7.

Il capitale della Sezione finanziamenti industriali dell'« Istituto per la ricostruzione industriale » è di lire 100.000.000 sottoscritto dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e dall'Istituto nazionale delle assicurazioni.

Ciascun Istituto partecipante è responsabile soltanto per la quota di capitale sottoscritto. Nel termine che sarà indicato dallo statuto si procederà al versamento dei tre decimi delle rispettive quote; gli ulteriori decimi saranno versati secondo le disposizioni statutarie.

Art. 8.

La Sezione finanziamenti industriali ha lo scopo di concedere mutui ad imprese private di nazionalità italiana, contro idonea garanzia e solo ai fini del loro perfezionamento tecnico e della loro migliore organizzazione economica e finanziaria.

Art. 9.

La Sezione finanziamenti industriali è autorizzata ad emettere obbligazioni nominative ed al portatore di durata non inferiore ai 15 anni, nè superiore a 20 anni, rimborsabili in relazione all'ammontare dei mutui.

Il Capo del Governo e il Ministro per le finanze sono autorizzati ad accordare la garanzia dello Stato, mediante propri decreti, da registrarsi alla Corte dei conti, a speciali serie di obbligazioni dell'Istituto, quando il Consiglio dei Ministri riconosca che le corrispondenti operazioni compiute dall'Ente hanno carattere di eccezionale pubblico interesse.

Art. 10.

L'Istituto di liquidazioni è soppresso.

Sono di pieno diritto trasferiti alla Sezione smobilizzi industriali il fondo di dotazione, i crediti, le garanzie, le partecipazioni azionarie, i titoli, i contributi e tutti i privilegi, diritti, ragioni ed azioni comunque spettanti all'Istituto di liquidazioni suddetto.

Passano parimenti alla Sezione smobilizzi industriali tutte le passività dell'Istituto di liquidazioni.

La pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo di notificazione per ogni effetto di legge a tutti gli interessati, senza bisogno di formalità.

Tutte le disposizioni di legge riguardanti l'Istituto di liquidazioni, in quanto non siano contrarie alle disposizioni del presente decreto, si applicano alla Sezione smobilizzi industriali dell'« Istituto per la ricostruzione industriale ».

Gli utili e le perdite della Sezione predetta vanno rispettivamente a favore o a carico dello Stato.

Art. 11.

In luogo delle tasse di registro, di bollo (escluse le cambiali) e delle tasse di surrogazione del bollo e registro, dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi delle operazioni perfezionate e di ogni altra tassa, imposta, tributo (escluse le imposte fondiarie) spettanti all'Erario o agli enti locali, inerenti alla costituzione e funzionamento della Sezione finanziamenti industriali, alle operazioni, atti e contratti relativi alla sua attività, è dovuta all'Erario dello Stato una quota fissa di abbonamento in ragione di L. 0,05 per ogni cento lire di capitale impiegato e risultante dal bilancio annuale della Sezione predetta.

Restano escluse dall'abbonamento di cui sopra le tasse sugli atti giudiziari, per i quali la Sezione godrà del beneficio del gratuito patrocinio, nonchè gli emolumenti spettanti ai conservatori delle ipoteche.

Sono mantenute a favore della Sezione smobilizzi tutte le esenzioni fiscali concesse finora all'Istituto di liquidazioni.

Art. 12.

La Sezione smobilizzi industriali ha facoltà di affidare le sue ragioni avanti a qualsiasi giurisdizione alla Regia avvocatura dello Stato e servirsi della medesima per la normale consulenza legale.

Art. 13.

In caso di grave irregolarità i Consigli d'amministrazione dell'« Istituto per la ricostruzione industriale » possono essere sciolti con decreto Reale promosso dal Capo del Governo e dal Ministro per le finanze, di concerto con quello per le corporazioni.

Con lo stesso decreto l'amministrazione dell'Istituto viene affidata ad un commissario del Governo fino all'insediamento dei nuovi Consigli di amministrazione.

Art. 14.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a scontare sovvenzioni accordate dallo Stato alla Sezione smobilizzi industriali dell'« Istituto per la ricostruzione industriale ».

Art. 15.

Viene accordata alla Sezione smobilizzi industriali predetta una sovvenzione annua di L. 85.000.000 per venti anni, a partire dall'esercizio 1933-1934.

i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 24 dicembre 1932 - Anno XI

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7836)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Diffida per smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoti » n. 7194, di L. 6750, in data 19 febbraio 1928, con scadenza nell'esercizio 1927-28, intestata al signor Cataldi Vincenzo fu Carlo, e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Frosinone.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

(196)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 16

Media dei cambi e delle rendite

del 21 gennaio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.53
Inghilterra (Sterlina)	65.58
Francia (Franco)	76.20
Svizzera (Franco)	376.65
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.715
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	17.05
Cecoslovacchia (Corona)	58 —
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.32
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.37
Olanda (Fiorino)	7.867
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.585
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.45
Id. 3,50 % (1902)	77.55
Id. 3 % lordo	56.75
Consolidato 5 %	86.45
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.90
Id. id. Id. 1940	102.90
Id. id. Id. 1941	102.85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.225

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a 16 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 2 giugno 1927, n. 862, sull'ordinamento della carriera diplomatico-consolare;

Visto il R. decreto 22 aprile 1932, n. 608, concernente le norme per l'esecuzione della detta legge;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 17 dicembre 1932;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a 16 posti di volontario nella carriera diplomatico-consolare. La procedura del concorso sarà regolata sulla base della legge 2 giugno 1927-V, n. 862, e dei Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2960, e 22 aprile 1932, n. 608.

Le domande, scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante su carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre i due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero, potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti, successivamente alla presentazione delle rispettive istanze, ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

La data di arrivo della domanda e dei documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tali termini, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora e luogo ove il concorrente intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, a concorso ultimato, i documenti e i titoli presentati. I concorrenti, nelle domande stesse, potranno chiedere di essere sottoposti ad una prova sulla conoscenza di lingue estere facoltative.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

2° copia autentica dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30. Il limite massimo di età è portato ad anni 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 39 per i decorati al valor militare, gli invalidi di guerra e gli invalidi per la causa nazionale. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia la copia dell'atto di nascita, deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è stato dichiarato abile al servizio militare, e, per coloro che hanno prestato tale servizio, che abbia conseguito la nomina ad ufficiale;

4° certificato rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera c) del regolamento sul Servizio sanitario militare, edizio-

ne 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

7° diploma originale o copia autentica della laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure della laurea in scienze economiche e commerciali rilasciata dai Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali, o dell'attestato di licenza degli Istituti, cui, in virtù di speciali decreti Reali, sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari, o del titolo equipollente ai gradi finali accademici per coloro che lo abbiano conseguito presso Istituti militari;

8° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti l'epoca precisa dell'iscrizione;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 4.

Gli esami, giusta il programma allegato al presente decreto, consisteranno in prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

a) diritto internazionale;

b) economia politica;

c) storia;

d) due lingue estere scelte dal concorrente fra le seguenti: francese, inglese e tedesca. Per tali lingue l'esame consisterà in una traduzione dall'italiano senza l'uso del vocabolario.

Per la terza di tali lingue, il concorrente potrà, nella domanda di ammissione al concorso, chiedere di essere sottoposto allo stesso esame prescritto per le due lingue obbligatorie.

L'esame orale verterà su tutte le materie contemplate dal programma. Nella prova orale delle lingue estere obbligatorie il candidato dovrà sostenere una conversazione. La Commissione si accerterà, nel modo che riterrà migliore, della conoscenza delle lingue estere facoltative.

Art. 5.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per la prima prova scritta.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguita la semplice idoneità senza essere compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

PROGRAMMA DELLE MATERIE DI ESAME.

Il programma delle materie per l'esame di ammissione alla carriera diplomatico-consolare, è stabilito come segue:

I. — *Diritto internazionale pubblico — Diritto internazionale privato.*

II. — *Istituzione di diritto pubblico italiano e cenni sulle costituzioni dei principali Stati.*

L'esame verterà sui principî generali e sugli istituti fondamentali del diritto costituzionale, amministrativo, corporativo, penale e processuale italiano, e sulle caratteristiche degli ordinamenti costituzionali dei principali Stati esteri.

III. — *Istituzioni di diritto privato italiano.*

L'esame verterà sulle nozioni generali del diritto privato e sugli istituti principali del diritto civile, commerciale e marittimo con particolare riguardo a quelli che interessano le funzioni diplomatico-consolari.

IV. — *Economia politica, scienza delle finanze, statistica.*

Principî fondamentali dell'economia politica e nozioni di storia delle dottrine economiche, con particolare riguardo alla dottrina dell'equilibrio economico generale, nelle sue origini, nei suoi più recenti sviluppi, nelle sue più importanti applicazioni — I presupposti dell'economia politica corporativa.

1. — Popolazione e produzione — Nozioni di economia demografica — La colonizzazione interna — L'emigrazione all'estero: politica, tipi di legislazione, statistica.

2. — L'impresa e le sue forme — I sindacati fra aziende: tipi, funzioni - Lo Stato e i sindacati industriali - L'impresa nell'economia dello Stato corporativo — Funzioni economiche della corporazione fascista.

3. — La proprietà privata e la rendita fondiaria: applicazioni alla bonifica integrale - Profitto e salario: leggi e « tendenze » economiche - Profitto e salario nell'economia dello Stato corporativo - Presupposti ed effetti economico-politici della disciplina collettiva dei rapporti di lavoro — Risparmio — Capitale - Interesse.

4. — Economia degli scambi - Fondamento economico e regimi dello scambio — Il prezzo nel monopolio e nella concorrenza: schemi teorici, approssimazioni alla realtà - Il commercio internazionale e il teorema dei costi comparati. applicazioni, valutazione critica - Cambi (corso dei cambi, politica dei cambi con particolare riguardo alle più recenti esperienze).

5. — Economia monetaria - Moneta: la dottrina del valore monetario; valutazione critica — Aggio: elementi; effetti — Politica monetaria: inflazione e deflazione; rivalutazione e stabilizzazione; principî ed applicazioni — Storia monetaria dei più importanti paesi ed in particolare storia della lira.

6. — Credito e speculazione — Istituti di credito — Principî di economia bancaria — Politica e legislazione del credito nei principali paesi — Sconto e politica dello sconto — Borse - Speculazione su titoli e su merci: fondamento economico, disciplina giuridica, effetti sui prezzi e sulla redistribuzione della ricchezza - Speculazione e crisi.

7. — Economia dei trasporti - Costo e prezzi dei trasporti - Economia e politica dei trasporti terrestri, marittimi ed aerei.

8. — Relazioni economiche internazionali — Bilancia dei pagamenti — Politica del commercio internazionale, dottrine economiche, esperienza storica — Sistemi e tariffe doganali. applicazioni ai trattati commerciali, particolarmente italiani.

9. — Previdenza ed assicurazioni sociali - Criteri informatori delle più importanti legislazioni.

10. — Cicli e crisi economiche - Le crisi « periodiche » di congiuntura e le crisi « organiche ».

Elementi di scienza delle finanze e di diritto finanziario.

Nozioni di statistica.

V. — *Storia.*

1. — Nozioni sull'Impero di Roma (formazione, limiti; suo valore in ordine alla civiltà del mondo), sul Cristianesimo e sulla formazione della Chiesa Cattolica e delle altre Chiese, sulle invasioni germaniche e loro conseguenze, sulla conquista araba e la nuova civiltà islamica. Il Sacro Romano Impero e l'Impero Romano d'Oriente e loro rapporti con l'Italia - I Comuni e le Repubbliche marinare.

2. — Lo Stato moderno e sua formazione: principati in Italia, grandi Monarchie nell'Europa Occidentale, dal XIV al XVI secolo. A quali interessi ed esigenze esse rispondono, su quali forze sociali poggiano, quale politica estera perseguono — La conquista turca nel Mediterraneo orientale — Scoperte e acquisti coloniali - La lotta per il dominio dell'Italia - L'Impero di Carlo V e i suoi successori - Colonizzazione spagnola e portoghese.

3. — Umanesimo e Rinascimento: la nuova coltura e il nuovo sentimento della vita. Il pensiero moderno. Progressi del pensiero

scientifico, ecc. Concezione dello Stato e della politica Personalità che più visibilmente a variamente li incarnarono.

4. — Rivoluzione protestante e guerre di religione nei secoli XVI e XVII: vario significato e contenuto loro; speciale importanza del Calvinismo anche nei riguardi della politica e del pensiero politico (Paesi Bassi, Inghilterra, Colonie nord americane) Il Papato di fronte al Protestantesimo.

5. — L'Europa dopo il 1648 - Influenza del nuovo assetto politico europeo sul carattere delle relazioni giuridiche internazionali - Primato francese e coalizioni anti-francesi Il quadro della politica europea attorno al 1700 (guerra di successione spagnuola) e suo ampliarsi: Inghilterra e crescente influenza inglese nel continente e nel Mediterraneo; Austria e sua influenza in Italia e nei Balcani; Russia e sua espansione; il Regno di Prussia, Mar Baltico e Mar Nero. La questione d'Oriente. La spartizione della Polonia Fatti e caratteri della vita economica: mercantilismo, gara coloniale (Olanda, Francia, Inghilterra); primo slancio delle industrie manifatturiere e, insieme, esaltazione dell'agricoltura, dottrine fisiocratiche, liberismo Mutamenti politici e progressi in Italia: Regno di Napoli e Regno di Sardegna; decadenza del Papato politico e delle superstiti repubbliche Rivoluzione e indipendenza delle colonie inglesi del Nord America L'Inghilterra nelle Indie - Gli orientamenti spirituali più caratteristici del XVIII secolo (razionalismo, apprezzamento della coltura specialmente scientifica illuminismo, enciclopedismo, cosmopolitismo intellettuale, ecc.) Uomini variamente rappresentativi di questa epoca

6. — Rivoluzione francese, vista nella sua preparazione spirituale, nelle forze politico-sociali interne, nelle ripercussioni internazionali. L'Impero napoleonico, suoi fini, suoi caratteri, personalità di Napoleone. Le forze europee che lo promuovono e lo avversano. L'Italia dal 1796 al 1815, nell'ordine politico e nella coscienza nazionale.

7. — La « Restaurazione » del 1815 - Movimenti liberali e nazionali in America, Spagna, Grecia, Francia, Inghilterra, Italia, prima del '48 - L'evoluzione politica dell'America latina e il nuovo assetto di quel continente 1848-49 in Francia, Italia, domini absburgici, Germania - Il Papato di fronte all'unità italiana. Il Piemonte del decennio cavouriano. Formazione e consolidamento del Regno d'Italia (1859-60, 1866, 1870) Il secondo Impero - La Prussia dal 1848 al 1870 Carlo Alberto, Mazzini, Gioberti, Cavour, Garibaldi, Vittorio Emanuele, Napoleone III, Bismarck Gli Stati Uniti d'America, ampliamenti territoriali, guerra civile, progressi economici.

8. — La Germania dopo il 1870 e suo ingresso nella politica mondiale - L'Inghilterra e il suo impero coloniale nel XIX secolo (Australia, Indie, Canadà, ecc.) - Ricostituzione del dominio coloniale francese - Linee dello sviluppo interno e della politica estera della Russia nel XIX secolo La Triplice e la Duplice L'Europa e l'Africa negli ultimi decenni del XIX secolo - Fatti e problemi della vita economica e sociale sul declinare dell'800: il moto emigratorio dall'Europa verso l'America, anche come coefficiente dello sviluppo economico-sociale del continente americano; la grande industria e l'urbanesimo Dottrine politiche varie: socialismo, imperialismo, nazionalismo, ecc. Panslavismo, semitismo e antisemitismo, panamericanismo pangermanismo, ecc. - L'Estremo Oriente e la politica europea La situazione politico-diplomatica del decennio prima della guerra, nei suoi punti centrali: l'Austria e le nazionalità, il Mediterraneo orientale la Turchia, la Triplice Intesa, il Marocco, la Bosnia Erzegovina, Italia e Turchia, ecc.

9. — La guerra mondiale nei suoi elementi e momenti più importanti. L'Italia dall'agosto '14 al novembre '18. Il dopo guerra: assetto politico dell'Europa; il mondo coloniale; l'Islam e suoi problemi; Francia e Germania; la Russia, sua rivoluzione, suoi rapporti con l'Europa e con l'Asia; l'Impero inglese; politica estera e coloniale italiana - Il Fascismo.

VI. — *Geografia.*

1. — Elementi di geografia fisica.

2. — Influenza delle condizioni fisico-geografiche sulla formazione e sullo sviluppo delle Nazioni e degli Stati, sulla loro economia e struttura sociale Importanza storico-politica di determinate regioni, bacini fluviali e marittimi europei: le regioni alpina, carpatica e balcanica, i bacini del Po, del Reno e del Danubio; il Mediterraneo, l'Adriatico, il Mar Nero, il Baltico.

3. — Le grandi vie di comunicazione marittime, terrestri, fluviali, aeree. Loro varia e mutevole importanza, in rapporto alla vita economica e politica degli Stati ed allo sviluppo dei mezzi tecnici.

4. — Principali ricchezze naturali e loro distribuzione I principali prodotti dell'agricoltura - Indici del progresso agrario.

5. — Composizione, distribuzione e movimenti della popolazione.

6. — Le industrie e i prodotti industriali; materie prime; organizzazione tecnica ed economica: mercati di importazione e di esportazione - Le correnti commerciali.

7. — Confini, istituzioni pubbliche, suddivisioni interne ed amministrative, condizioni demografiche, centri urbani, industrie, agricoltura e commercio, ricchezze minerarie, comunicazioni interne e internazionali, colonie, concessioni, protettorati e mandati.

8. — Le forze militari dei principali Stati.

9. — Il commercio esterno dell'Italia nel suo sviluppo storico, nella sua efficienza attuale, nei suoi rapporti con i principali Paesi.

I candidati dimostreranno di saper leggere le carte geografiche e le carte topografiche.

VII. — *Due lingue estere scelte dal concorrente fra la francese, l'inglese e la tedesca.*

(Di tali lingue il candidato dovrà dimostrare la perfetta conoscenza).

Il Ministro: MUSSOLINI.

(189)

Concorso ad un posto di volontario interprete per la lingua amarica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i regolamenti approvati con i Regi decreti 27 febbraio 1890, n. 6792, e 5 febbraio 1914, n. 215;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 17 dicembre 1932;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami ad un posto di volontario interprete per la lingua amarica. L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nei Regi decreti 27 febbraio 1890, n. 6792, e 5 febbraio 1914, n. 215.

Le istanze di ammissione scritte e sottoscritte di pugno dell'aspirante su carta da bollo di L. 5, dovranno essere presentate al Regio Ministero degli affari esteri entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero, potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive istanze, ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

Le domande degli aspiranti residenti all'estero, se scritte su carta libera, saranno sottoposte dal Ministero al bollo straordinario, a spese degli interessati.

La data di arrivo delle domande e documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Art. 2.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° copia autentica dell'atto di nascita;

3° certificato od altro documento dal quale risulti la posizione militare del candidato, ed eventuali documenti relativi ai servizi prestati in guerra, alle ricompense ottenute ed alle ferite riportate;

4° certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili, non derivanti da cause di guerra;

5° certificato di buona condotta;

6° certificato penale;

7° certificato degli studi compiuti e degli eventuali servizi prestati;

8° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

10° ogni altro titolo, pubblicazione o documento che l'aspirante creda opportuno presentare.

I certificati debbono essere debitamente legalizzati e conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dall'esame.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti, non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 4.

Gli esami saranno scritti ed orali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione nelle lingue italiana, francese ed amarica, e nella traduzione da un testo amarico in lingua italiana e da un testo italiano e francese in lingua amarica.

Gli esami orali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in amarico e da un testo amarico in italiano e francese.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice stabilirà le norme disciplinari per gli esami.

Art. 6.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per l'inizio degli esami.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(190)

Concorso ad un posto di volontario interprete per le lingue albanese, serbo-croata e turca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i regolamenti approvati con i Regi decreti 27 febbraio 1890, n. 6792, e 5 febbraio 1914, n. 215;

Visto il decreto del Capo del Governo, in data 17 dicembre 1932;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami ad un posto di volontario interprete per le lingue albanese, serbo-croata e turca. L'ammissione agli esami e gli esami stessi saranno regolati dalle disposizioni contenute nei Regi decreti 27 febbraio 1890, n. 6792, e 5 febbraio 1914, n. 215.

Le istanze di ammissione scritte e sottoscritte di pugno dello aspirante su carta da bollo da L. 5, dovranno essere presentate al Regio Ministero degli affari esteri entro il termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero, potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive istanze, ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

Le domande degli aspiranti residenti all'estero, se scritte su carta libera saranno sottoposte dal Ministero al bollo straordinario, a spese degli interessati.

La data di arrivo delle domande e documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Art. 2.

Le istanze dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° copia autentica dell'atto di nascita;

3° certificato od altro documento dal quale risulti la posizione militare del candidato, ed eventuali documenti relativi ai servizi prestati in guerra, alle ricompense ottenute ed alle ferite riportate;

4° certificato medico dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e che non ha imperfezioni fisiche visibili, non derivanti da cause di guerra;

5° certificato di buona condotta;

6° certificato penale;

7° certificato degli studi compiuti e degli eventuali servizi prestati;

8° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

10° ogni altro titolo, pubblicazione o documento che l'aspirante creda opportuno presentare

I certificati debbono essere debitamente legalizzati e conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dagli esami.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti, non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 4.

Gli esami saranno scritti ed orali.

Gli esami scritti consisteranno in una composizione nelle lingue italiana, francese, albanese, serbo-croata e turca e nella traduzione da un testo albanese, serbo-croato e turco in italiano e francese, e da un testo italiano e francese in lingua albanese, serbo-croata e turca.

Gli esami orali consisteranno in traduzioni estemporanee da un testo italiano e da un testo francese in albanese, serbo-croato e turco, e da un testo albanese, serbo-croato e turco in italiano e francese.

I candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza delle tre lingue albanese, serbo-croata e turca.

Art. 5.

La Commissione giudicatrice fisserà le norme disciplinari per gli esami.

Art. 6.

Oltre alla notificazione individuale, almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per l'inizio degli esami.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(191)

Concorso a sette posti di volontario nella carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 465;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1930, n. 82;

Visti il decreto del Capo del Governo, in data 17 dicembre 1932, e l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 29 novembre 1932-XI, n. 6886/1/3-1.

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso a n. 7 posti di volontario nella carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri, ai quali potranno aspirare, nelle proporzioni previste dagli articoli 2 e 3 del R. decreto 20 marzo 1924, n. 465, i sottufficiali (art. 2) e gli invalidi di guerra (art. 3).

Le domande scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre due mesi dalla

data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane oppure all'estero, potranno far pervenire al Ministero i documenti prescritti successivamente alla presentazione delle rispettive domande, ma in ogni caso almeno dieci giorni prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'elenco degli ammessi al concorso.

La data di arrivo della domanda e documenti è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali pervenissero al Ministero dopo l'anzidetto termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami di documenti, o di titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano, se del caso, restituiti i documenti presentati.

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici;

2° copia autentica dell'atto di nascita dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni, nè maggiore di 30. Tale limite massimo di età è portato ad anni 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, e ad anni 39 per gli invalidi di guerra, i decorati al valor militare e gli invalidi per la causa nazionale. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

3° certificato dal quale risulti che il candidato ha adempiuto agli obblighi di leva;

4° certificato rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820, lettera *e*), del regolamento sul Servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare;

5° certificato penale generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il candidato risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto;

7° diploma di licenza di scuola media inferiore od alcuno dei corrispondenti diplomi ai termini del R. decreto 6 marzo 1923, numero 1054, oppure la licenza di scuola complementare o di scuola professionale di 2° grado;

8° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti l'epoca precisa dell'iscrizione;

9° una fotografia in doppio esemplare firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo di servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni, o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

L'adempimento delle condizioni di cui al presente articolo non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 3.

Le prove del concorso saranno scritte, orali e pratiche.

Le prove scritte consisteranno:

a) in una traduzione dal francese all'italiano e dall'italiano in francese;

b) in un saggio di calligrafia, con la compilazione di uno specchio;

c) nello svolgimento di un tema in lingua italiana di coltura generale, con carattere più specialmente storico;

d) nello svolgimento di un tema sulla organizzazione degli archivi, con speciale riflesso all'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero degli affari esteri all'interno ed all'estero.

Le prove orali consisteranno:

a) in un esame di francese (conversazione e traduzione);

b) in un esame sommario sui seguenti elementi: organizzazione di un archivio politico; legge sugli archivi; ordinamento e funzioni diplomatiche e consolari; applicazione della tariffa consolare; contabilità di Stato e computisteria; geografia e storia d'Italia dal 1815 in poi e principali avvenimenti internazionali dal 1870 in poi; elementi di diritto costituzionale e amministrativo.

c) Stato fascista ed elementi di diritto corporativo.

Le prove pratiche consisteranno:

a) in una prova di dattilografia;

b) in una prova che il candidato dovrà sostenere alla presenza della Commissione negli Archivi del Ministero esteri per lo svolgimento di tutte le funzioni di registrazione, classificazione e ripartizione delle carte e per la soluzione di quei quesiti che la Commissione vorrà porgli in attinenza ai servizi di archivio.

Ciascun candidato potrà chiedere di sostenere prove supplementari di stenografia e di altre lingue estere oltre la francese.

Art. 4.

Oltre alla notificazione individuale, almeno 8 giorni prima dell'inizio degli esami, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi tra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(193)

Concorsi a posti di cancelliere di gruppo B.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge 3 giugno 1927-V, n. 860;
Visto il R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935;
Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI;

Determina:

Art. 1.

Sono aperti due concorsi per esami, il primo a 5 posti di cancelliere di IV classe (grado 10°) ed il secondo a 14 posti di volontario cancelliere e ad 8 posti di cancelliere di V classe (grado 11°) di gruppo *B*. Degli otto posti di cancellieri di V classe, quattro sono riservati agli archivisti del Ministero degli affari esteri aventi dodici anni di servizio e quattro a quelle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri, che da più di dodici anni prestino di fatto servizio di cancelliere presso Regi uffici diplomatici e consolari di 1ª categoria all'estero.

I cinque posti di cancelliere di IV classe sono, a termine dell'art. 9 della legge 2 giugno 1927, n. 860, di cui alle premesse, riservati ai cancellieri del gruppo *C* del Ministero degli affari esteri.

Le domande scritte e sottoscritte di proprio pugno dagli aspiranti su carta da bollo da L. 5, debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli desidera che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso, e dovranno pervenire al Ministero degli affari esteri non oltre i quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Nelle domande stesse dovranno altresì essere specificate le lingue estere, oltre la francese, nelle quali il candidato intende di essere esaminato.

La data di arrivo della domanda è stabilita dall'apposito bollo apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali e i relativi documenti pervenissero al Ministero dopo tale termine, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti od a titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Alle istanze degli aspiranti al concorso a volontario cancelliere dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di cittadinanza italiana, debitamente legalizzato (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi);

2° copia autentica, pure legalizzata, dell'atto di nascita, dal quale risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di 21 anni nè maggiore di 30. Tale limite massimo di età è portato ad anni 35 per coloro che hanno prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, e ad anni 39 per gli invalidi di guerra, gli invalidi per la causa nazionale e i decorati al valor militare. Per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito;

3° certificato od altro documento dal quale risulti che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva;

4° certificato rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque di impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *e*) del regolamento sul Servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficiale del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

7° diploma (originale o copia autentica) di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale, ai sensi del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, oppure diploma (originale o copia autentica) di abilitazione, conseguito presso i Regi istituti commerciali di cui all'art. 52 del R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

8° certificato di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dal quale risulti l'epoca precisa dell'iscrizione;

9° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente legalizzata;

10° ogni altro titolo, pubblicazione e documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a due mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

Gli aspiranti che si trovano in servizio presso Regie rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero, con funzioni di cancelliere, dovranno dirigere la loro domanda al Ministero degli affari esteri per il tramite del capo dell'ufficio al quale sono addetti, accompagnandola con i seguenti documenti:

1° dichiarazione del capo dell'ufficio da cui risulti la durata del servizio prestato come cancelliere;

2° copia dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

3° certificato di cittadinanza italiana, pure legalizzato;

4° certificato od altro documento dal quale risulti la posizione militare del candidato;

5° certificato di un medico di fiducia dell'ufficio, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica, che gli permetta di affrontare qualsiasi clima e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra;

6° certificato d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista;

7° una fotografia in doppio esemplare, firmata dall'aspirante sul lato anteriore e debitamente autenticata;

8° tutti gli altri titoli di qualsiasi genere che l'aspirante ritenga opportuno di presentare.

Art. 4.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è, a tale riguardo, insindacabile.

Art. 5.

Gli esami dei concorsi anzidetti saranno scritti.

Gli esami scritti obbligatori saranno tre e verteranno sulle seguenti materie:

1° nozioni di storia contemporanea (dal Trattato di Vienna 1815, ai nostri giorni) e di geografia fisica, politica e commerciale;

2° traduzione dall'italiano in francese;

3° organizzazione e leggi fondamentali dello Stato Fascista;

4° ordinamento e funzionamento degli uffici dell'Amministrazione pubblica in genere e degli Archivi in ispecie, con particolare riguardo agli uffici del Ministero degli affari esteri;

5° nozioni elementari di diritto civile, commerciale, costituzionale, amministrativo, corporativo e internazionale (pubblico e privato). Principî generali di contabilità generale dello Stato. Compilazione di prospetti statistici.

Gli esami scritti facoltativi consisteranno in traduzioni da o in altre lingue estere, oltre la francese.

È in facoltà della Commissione esaminatrice di sottoporre candidati che abbiano riportato l'idoneità negli scritti ad un esperimento orale sulle materie di cui sopra.

Art. 6.

Oltre alla notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi a concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 7.

Per quanto non è stabilito dal presente decreto, valgono le norme del regolamento approvato con R. decreto 12 maggio 1930-VIII, n. 935.

Art. 8.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi fra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 gennaio 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(192)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.